

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

N. 255 DEL 11.12.97

Prot. PG 31561/40.4.A2 dell'11.12.1997

OGGETTO : **Usò delle imbarcazioni nelle Riserva Naturali della Valle dell'Inferno e Bandella e di Ponte a Buriano e Penna.**

Il Presidente della Provincia di Arezzo

VISTA la L.R. n° 49 del 11.04.1995 "Norme sui Parchi, le Riserve Naturali e le aree protette di interesse locale";

VISTA la Delibera del Consiglio Provinciale n° 112 del 10.07.1996 con la quale, tra le altre, sono state istituite le Riserve Naturali di Ponte a Buriano/Penna e della Valle dell'Inferno/Bandella;

VISTO il Piano Area protetta n./0 Arno, approvato con Delibera del Consiglio Regionale Toscano n° 226 del 7.03.1995, che all'art. 12 prescrive il divieto di navigazione, ad eccezione delle imbarcazioni non a motore nelle zone *D1r/Area naturalistica di Ponte a Buriano, nella D2r/Area naturalistica di Penna e nella D3r/Area naturalistica di Bandella;*

CONSIDERATA la necessità di dare immediata attuazione a tale divieto mediante una disciplina provvisoria, in attesa dell'approvazione del Regolamento delle riserve naturali di cui all'art. 16 della L.R. 49/95;

VISTI i poteri conferiti alla Provincia in materia di gestione delle riserve Naturali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 e 15 della L.R. 49/95;

VISTO le proposte delle Comunità delle Riserve Naturali della Valle dell'Inferno/Bandella nella seduta del 25.07.97 come da verbale n. 6/97 e di Ponte Buriano/Penna nella seduta del 9.06.97 come da verbale n. 2/97;

ORDINA

1. E' fatto divieto circolazione e sosta delle imbarcazioni con motore a scoppio in tutto lo specchio d'acqua dell'Arno e dei suoi affluenti compresi nei perimetri della Riserva Naturale di Ponte Buriano/Penna e della Riserva Naturale della Valle dell'Inferno/Bandella.
2. Il divieto è esteso a tutti i tipi di imbarcazione, indipendentemente dal tipo di propulsione, nel tratto dell'Ascione interno alla Riserva Naturale della Valle dell'Inferno/Bandella posto a monte del Ponte di Bandella.
3. I divieti non si applicano ai mezzi di Amministrazioni Pubbliche e dell'ENEL S.p.A. impegnati in operazioni di vigilanza, emergenza e soccorso, se diversamente non attuabili.
4. L'ormeggio, ovvero la sosta superiore alle 24 ore, dei natanti senza motore a scoppio è consentito solo nelle aree di minore interesse faunistico e già servite da accesso da terra, previo richiesta di Nulla Osta da inoltrare alla Provincia. I titolari delle imbarcazioni attualmente presenti sul posto, dovranno richiedere detto Nulla Osta entro tre mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza. La Provincia rilascerà apposito contrassegno.

5. Il Nulla Osta di cui al punto 4 non sostituisce le eventuali concessioni o autorizzazioni o altri Nulla Osta previsti dalle vigenti normative in materia di navigazione nelle acque interne, che dovranno essere richiesti dalle competenti autorità.
6. Speciali autorizzazioni, in deroga alle precedenti disposizioni, saranno rilasciate per l'uso dei mezzi necessari per effettuare rilievi di natura tecnica, studi o ricerche o impiegati per effettuare lavori per i quali è stato rilasciato il Nulla Osta di cui agli artt. 14 e 18 della L.R. 49/95, che non possono essere realizzati con altri mezzi, purché si svolgano in ambiti territoriali e in periodi tali da ridurre il disturbo sull'avifauna e sull'ittiofauna, in particolare nel periodo riproduttivo, e per il periodo di tempo strettamente necessario per l'esecuzione degli stessi; l'autorizzazione sarà rilasciata dalla Provincia.
7. Autorizzazioni di altro tipo o Nulla Osta in deroga alle precedenti disposizioni, potranno essere rilasciate dalla Provincia su domanda degli interessati, previo parere o su proposta della Comunità della Riserva Naturale.
8. Apposita segnaletica verrà collocata nelle possibili zone di ingresso delle imbarcazioni via acqua e via terra.
9. La vigilanza del rispetto delle norme della presente ordinanza è affidata, oltre che ai Vigili Provinciali e al Corpo Forestale dello Stato, a tutti i soggetti cui sono attribuiti compiti di accertamento di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti.
10. In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, ai sensi del comma 3° dell'art. 22 della L.R. 49/95, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 50.000 a Lire 500.000.
11. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione della sanzione si applicano le disposizioni della L.R. n° 85 del 12.11.1993 e successive modifiche. Ai sensi del comma 5° dell'art. 22 della L.R. 49/95, le sanzioni sono irrogate dal Presidente della Provincia.
12. La presenza ordinanza viene pubblicata presso i Comuni interessati, nelle bacheche della Riserva Naturale, in locali pubblici e gli spazi per affissioni pubbliche delle Località o Frazioni interne o poste nei pressi della Riserva Naturale. Viene inoltre pubblicizzata tramite i mezzi stampa e radio-telecomunicazione locale.
13. La presente ordinanza è impugnabile con ricorso al TAR della Toscana entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione.

Mauro TARCHI
